



AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2003

PERIODO D'IMPOSTA 2002

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

SG73B

- 63.40.1 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;**
- 63.40.2 Intermediari dei trasporti;**
- 64.12.0 Attività di corriere diverse da quelle postali nazionali.**

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG73B va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2002 ed è così composto:

- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Beni strumentali;
- quadro F – Elementi contabili relativi all'attività d'impresa;
- quadro G – Elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z – Dati complementari.

ATTENZIONE

I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono predisposti esclusivamente in euro (di colore azzurro, con prestampati due zeri dopo la virgola).

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono comunicare i dati che nel presente modello sono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F ovvero nel quadro G e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento ai compensi o ai ricavi "conseguiti" e alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al relativo criterio di imputazione previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE

Il presente modello costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi modello UNICO 2003 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione. In caso di omessa presentazione del modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 2.065,00, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel

corso del quale è commessa la violazione. I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello UNICO 2003, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente, sia in qualità di imprenditore sia di esercenti arti e professioni, una tra quelle di seguito elencate:

"Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali" – 63.40.1;

"Intermediari dei trasporti" – 63.40.2;

"Attività di corriere diverse da quelle postali nazionali" – 64.12.0.

Nelle istruzioni è specificato quali parti del modello devono essere compilate dai contribuenti che esercitano l'attività in forma di impresa e quali dai contribuenti che la esercitano professionalmente. In particolare, nel modello sono presenti sia il quadro F sia il quadro G che devono essere compilati, alternativamente, a seconda che il contribuente eserciti l'attività in forma di impresa o professionalmente.

Per attività prevalente si intende quella dalla quale è derivato il maggiore ammontare: dei ricavi, nel caso di più attività esercitate in forma di impresa per le quali non è stata tenuta annotazione separata; dei compensi, in caso di più attività esercitate professionalmente.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai contribuenti esercenti attività di impresa che svolgono l'attività sopra indicata in maniera secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. L'individuazione dell'attività prevalente deve, comunque, essere effettuata nell'ambito di attività appartenenti alla medesima tipologia reddituale. Conseguentemente, qualora il contribuente svolga due attività, una in forma di impresa ed un'altra in qualità di esercente arti o professioni non dovrà effettuare alcun raffronto ed applicherà i diversi studi eventualmente approvati.

In base a tale principio:

i contribuenti che esercitano professionalmente l'attività di "Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali" e una seconda attività:

- possono utilizzare il presente modello se anche l'altra attività è una attività professionale e non risulti essere prevalente;
- non devono compilare il presente modello se anche l'altra attività è una attività professionale e risulti prevalente. In tal caso si è tenuti, infatti, alla compilazione del modello relativo all'attività che risulta prevalente sempreché sia stato approvato il relativo studio di settore.
- i contribuenti che svolgono in forma di impresa l'attività di "Spedizionieri e agenzie di

- operazioni doganali" e una seconda attività:
 - possono utilizzare il presente modello se l'altra attività è una attività di impresa e non risulti essere prevalente;
 - possono utilizzare il presente modello solo se per l'altra attività di impresa abbiano separatamente tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Resterà, ovviamente, fermo l'obbligo di presentare anche il modello relativo allo studio di settore riguardante l'attività prevalente se anche per tale attività risulta approvato lo studio di settore.

Devono, infine, essere compilati due diversi modelli se l'altra attività non appartiene alla medesima categoria reddituale nella quale è stata qualificata l'attività di "Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali" e risultino approvati i relativi studi di settore.

Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2003, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG). Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi o i compensi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi o ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi o i compensi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nei qua-

dri F e G. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), ovvero compensi di cui all'articolo 50, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
 - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
 - è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione

dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel caso di attività professionali, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

Costituisce, altresì, causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, secondo le indicazioni fornite al punto 9.1 della circolare 27 giugno 2002, n. 58/E, la classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

- a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2002

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2002 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2003 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2002), è previsto che gli stessi non si applicano:

- 1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
- 2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti

- di vendita e di più punti di produzione;
- 3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SD17U; SG38U; SG40U; SG42U; SG48U; SG52U; SG53U; SG54U; SG55U; SG69U; SG76U; SG77U; SG78U; SG79U; SG81U; SG82U; SG83U; SG85U; SG87U; SM33U; SM34U; SM40B; SM44U; SM45U; SM46U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2002.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2002

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2002 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2003 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999, dei 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000 e degli ulteriori 40 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2001) il de-

creto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG66U; SG68U; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;

- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

- a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a 51.645,69 euro;

- b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti. Così come precisato, al punto 10.8 della circolare 27 giugno 2002, n.58/E, ai fini della verifica del predetto requisito, è necessario far riferimento alla popolazione residente nel comune alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui è approvata la dichiarazione dei redditi. Per il periodo d'imposta 2002, quindi, si prenderà in considerazione la popolazione residente al 1° gennaio 2002. Il dato in esame è, altresì, reperibile sul sito dell'Istat <http://demo.istat.it>.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2002, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO. A.s., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F" (nel caso di attività esercitata in forma di impresa) ovvero dalla lettera "G" (nel caso di attività esercitata professionalmente). Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software, reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria, è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.it e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore, i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2003, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2002;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno

essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

- a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
- b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;

c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:

- in alto a destra, il codice fiscale;
- negli appositi campi, il comune e la provincia di domicilio fiscale.

Tali indicazioni consentono, altresì, l'applicazione del correttivo territoriale per i contribuenti che si avvalgono del regime delle attività marginali di cui al comma 1, art. 14 legge 23 dicembre 2000, nel caso in cui nell'esercizio dell'attività:

- non utilizzano unità locali;
- non è prevista l'indicazione nel quadro "B" del comune in cui l'unità locale è ubicata. Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

Altri dati

Riportare, nella casella appositamente predisposta, il codice 1, se si tratta di reddito d'impresa, ed il codice 2, se trattasi di reddito di lavoro autonomo.

9. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Il quadro è composto da tre sezioni. La prima (righe da A01 ad A05) deve essere compilata da

tutti i contribuenti, indipendentemente dalla categoria reddituale alla quale appartiene il reddito dai medesimi prodotto. La seconda (rigo A06) dai soli contribuenti che determinano il reddito ai sensi del capo V (redditi di lavoro autonomo) del TUIR. La terza (righe da A07 a A13) dai soli contribuenti che determinano il reddito ai sensi del capo VI (redditi di impresa) del TUIR.

Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2002. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoratori a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2002, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2002;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono l'attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2002;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sezione 1 della "comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2003 semplificato, e agli assunti con contratto di formazione e lavoro, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2002;
- nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che al 31 dicembre prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;

– nel **rigo A05** il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, al 31 dicembre, prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;

Personale addetto all'attività di lavoro autonomo

– nel **rigo A06**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati.

Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:

– un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare alla terza colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);

– un'associazione professionale è composta da 3 associati di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella terza colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro, complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70).

Personale addetto all'attività di impresa

– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;

– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati

nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);

– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;

– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei rigi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;

– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;

– nei **rigi da A07 ad A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;

– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei rigi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale che, a qualsiasi titolo, viene utilizzata per l'esercizio dell'attività. L'unità locale da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2002. La superficie dell'unità locale deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.

In particolare, indicare:

– nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;

– in corrispondenza di **"Progressivo unità locale"** attribuire all'unità locale di cui si stanno indicando i dati un numero progressivo barrando la casella corrispondente.

Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario, per ciascuna di queste, utilizzare una fotocopia del presente quadro;

– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;

– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;

– nel **rigo B03**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad uffici o a studio;

– nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti a magazzini o deposito;

– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto, compresi quelli coperti con tettoie, destinata a diversi usi come, ad esempio, magazzino di merci, attrezzature, ecc., o parcheggio di veicoli;

– nel **rigo B06**, se l'unità locale è utilizzata promiscuamente come abitazione e come luogo di esercizio dell'attività professionale o di impresa, barrando l'apposita casella.

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti alla clientela.

In particolare, indicare:

Tipologia della clientela

– nei **rigi da D01 a D03**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, in rapporto ai ricavi o ai compensi complessivi. Si precisa che nei rigi D02 e D03 vanno compresi anche eventuali corrispondenti.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Luogo di destinazione della merce

– nei **rigi da D04 a D06**, con riferimento al luogo di destinazione della merce, per ognuna delle aree geografiche individuate, la percentuale dei ricavi o compensi conseguiti in rapporto ai ricavi o compensi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Addetti (personale dipendente)

– nei **rigi da D07 a D10**, per ciascuna delle specializzazioni professionali individuate, il numero complessivo delle giornate retribuite dei lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2002;

Attività riferita alle imprese di spedizione

- nel **rigo D11**, il numero di spedizioni trattate nell'anno senza l'effettuazione di operazioni doganali;
- nel **rigo D12**, il numero di spedizioni trattate nell'anno con l'effettuazione di operazioni doganali. In presenza di spedizioni trattate con l'effettuazione di operazioni doganali compilare anche la successiva sezione "Attività riferita alle operazioni doganali";
- nel **rigo D13**, il numero delle unità di carico trattate. Si precisa che per unità di carico si intende il mezzo di trasporto (camion, vagone, contenitore, pallet aereo). Il collettame (o groupage) deve essere conteggiato come una unità di carico singola. Ad esempio, se si effettua un carico a collettame di 80 spedizioni indicare:
 - numero di spedizioni: 80;
 - unità di carico: 1.

Attività riferita alle operazioni doganali (anche se effettuate dalle imprese di spedizione)

La presente sezione va compilata dagli spedizionieri doganali e dalle imprese di spedizione che hanno compilato il rigo D12. In particolare, indicare:

- nel **rigo D14**, il numero delle operazioni doganali effettuate;
- nel **rigo D15**, il numero delle unità di carico trattate. Si precisa che per unità di carico si intende il mezzo di trasporto (camion, vagone, contenitore, pallet aereo). Il collettame (o groupage) deve essere conteggiato come una unità di carico singola. Ad esempio, se si effettua un carico a collettame di 80 spedizioni indicare:
 - numero di spedizioni: 80;
 - unità di carico: 1;

- nei **righi da D16 a D27**, per ognuna delle attività individuate, la percentuale dei ricavi o compensi percepiti in rapporto ai ricavi o compensi complessivi. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Attività di corriere e agenzie di recapito

Recapito

- nei **righi D28 e D29**, per le attività di corrispondenza e di recapito di colli, rispettivamente, la percentuale dei ricavi o compensi conseguiti in rapporto ai ricavi o compensi complessivi. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipo di servizio di recapito

- nei **righi da D30 a D33**, per ognuna delle tipologie di servizio di recapito offerto, la

percentuale dei ricavi o compensi conseguiti in rapporto ai ricavi o compensi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

- nei **righi D34 e D35**, se si effettua il trasporto di documenti contabili o di valori e di materiale pubblicitario e di propaganda, barrando la rispettiva casella;
- nel **rigo D36**, il numero delle apparecchiature radio portatili;
- nel **rigo D37**, il numero delle consegne effettuate nell'anno;

Costi specifici

nei **righi da D38 a D45**, per ognuna delle tipologie di costi individuate, il costo sostenuto. Si precisa che nel rigo D45 vanno indicati i costi sostenuti per l'affidamento del servizio di recapito ad altri corrieri che non operano nella zona o che effettuano un servizio diverso (per copertura geografica o per copertura di servizio) da quello offerto dal soggetto che compila il presente modello;

Altri elementi specifici

I successivi righi D46 e D47, devono essere compilati esclusivamente dai contribuenti che esercitano l'attività professionalmente. In particolare, va indicato:

- nel **rigo D46**, le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;
- nel **rigo D47**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso del 2002.

Si precisa, al riguardo, che nel caso di attività esercitata in forma associata, va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

ATTENZIONE

I dati riportati nei righi D46 e D47, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno, determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno. La percentuale individuata mediante tale rapporto, sarà utilizzata nel calcolo dell'indicatore della "resa oraria per addetto", al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività. La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata nella Tabella 2

12. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative al numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2002.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR. Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2003 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio. In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale. Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
- nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
 - 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);

2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;

– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);

– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;

– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ipiche. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali

nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente detraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da in-

serire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

I ricavi delle attività per le quali si percepiscono oggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli oggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli oggi conseguiti, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi realizzati dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso. Sono considerate attività di vendita di

generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, quelle riguardanti:

- la rivendita di carburante;
- la rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
- la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti videomagnetici;
- la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
- la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totosei, totip, tris, formula 101;
- la vendita di schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
- la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
- la riscossione bollo auto, canone rai e multe.

Ulteriori attività possono essere necessariamente individuate con appositi provvedimenti. I ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti rigi.

Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o sogget-

te a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2002, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
 - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
 - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
 - alle cessioni di beni ammortizzabili;
 - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
 - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO G - ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121 bis del Tuir.

Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2003 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare indicare:

- nel **rigo G01**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.
- Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni

ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;

- b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
- c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 121-bis, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
- nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

– nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.

Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;

- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

ATTENZIONE

Non sono deducibili, quindi non vanno indicati, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'inededucibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

– nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi:

- l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
- le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

– i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;

- nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE

Devono essere inclusi, in questo rigo:

- i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. I compensi in questione vanno riportati, altresì, nel rigo B05 del quadro B;
- le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Le spese in questione vanno riportate, altresì, nel rigo B06 del quadro B.

Qualora, negli importi in questione siano, eventualmente, comprese le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, tali spese vanno riportate, altresì, nel rigo X04 del quadro X. Qualora, invece, le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali siano distintamente evidenziate in fattura, vanno indicate esclusivamente nel rigo B04 del quadro B;

– nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:

- i servizi telefonici compresi quelli accessori;
- i consumi di energia elettrica;
- i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:

- l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in

modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;

- l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
- il 50 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta. Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;

– nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:

- per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati;
- di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;

– per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;

– per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigen-

- te tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
- per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 50 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
 - di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
 - inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE

Non devono essere inclusi, in questo rigo:

- le quote di ammortamento;
 - i canoni di locazione finanziaria;
 - i canoni di locazione non finanziaria;
 - le spese relative agli immobili;
 - gli interessi passivi.
- nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato

alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo. Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo G08**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
- nel **rigo G09**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo G10**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2002, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
 - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'iva, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
 - operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;
- nel **rigo G11**, l'ammontare complessivo dell'iva sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'iva relativa:
 - alle cessioni di beni ammortizzabili;
 - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

15. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma

per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.

Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo pari a euro 36.152,00, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

16. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

- nel **rigo Z01**, il costo totale sostenuto nel corso dell'anno per noli aerei;
- nel **rigo Z02**, il costo sostenuto nel corso dell'anno per i soli noli aerei effettuati esclusivamente in nome proprio e per conto del cliente;
- nel **rigo Z03**, il costo totale sostenuto nel corso dell'anno per i noli marittimi;
- nel **rigo Z04**, il costo sostenuto nel corso dell'anno per i soli noli marittimi effettuati esclusivamente in nome proprio e per conto del cliente;
- nel **rigo Z05**, il costo totale sostenuto nel corso dell'anno per noli di altri vettori;
- nel **rigo Z06**, il costo sostenuto nel corso dell'anno per i soli noli di altri vettori effettuati esclusivamente in nome proprio e per conto del cliente.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

$$\% \text{ app} = 30\% \times (\text{TriTot} - \text{Tri1}) / \text{TriTot} + (\text{TriTot} - \text{Tri12}) / \text{TriTot} / 2$$

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2002 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2002);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2002 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2002).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\frac{6-0}{6}) + (\frac{6-4}{6})}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\frac{14-5}{14}) + (\frac{14-9}{14})}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2002 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\frac{20-0}{20}) + (\frac{20-2}{20})}{2} = 28,5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2002	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2002	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2002	0	0	30,0%
01/10/2002	0	1	27,5%
01/06/2002	0	2	25,0%
01/04/2002	0	3	22,5%
01/01/2002	0	4	20,0%
01/10/2001	1	5	15,0%
01/06/2001	2	6	10,0%
01/04/2001	3	6	7,5%
01/01/2001	4	6	5,0%
01/10/2000	5	6	2,5%

TABELLA 2 - CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA "RESA ORARIA PER ADDETTO"

L'indicatore della resa oraria per addetto è calcolato dal software GE.RI.CO., tenendo conto degli eventuali costi sostenuti dal professionista qualora quest'ultimo si avvalga di collaboratori anche occasionali ovvero di altri professionisti e del minor tempo dedicato dal professionista stesso all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di altre attività di lavoro dipendente o di impresa. La formula utilizzata dal software GE.RI.CO. è la seguente:

$$\frac{\text{importo del rigo G07} - \text{importo del rigo G03} - \text{importo del rigo G04}}{\text{"Numero addetti"} \times 40 \times 45}$$

dove:

- **rigo G07** = Compensi dichiarati;
- **rigo G03** = Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- **rigo G04** = Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica.
- **Numero addetti** = Professionista x **fattore correttivo** + ("Numero giornate retribuite dipendenti a tempo pieno" + "Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro") / 312
dove il **fattore correttivo** = (numero delle ore settimanali lavorate/40) x (numero delle settimane lavorate nell'anno/45).

In base alla formula, pertanto, dai compensi conseguiti dal professionista, che si trovano al numeratore del rapporto vanno sottratti:

- le spese per i collaboratori coordinati e continuativi;
- i compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività artistica o professionale.

L'importo così calcolato viene posto in relazione con il "numero degli addetti" all'attività, moltiplicato per il numero complessivo delle "ore lavorate nell'anno" determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno.

Nel "numero degli addetti" sono compresi, oltre al professionista, i lavoratori dipendenti di cui il medesimo si avvale, determinati sulla base del numero delle giornate complessive retribuite.

Inoltre, nel misurare l'apporto del professionista si tiene conto dell'eventuale svolgimento di altre attività mediante l'applicazione di un fattore di riduzione determinato confrontando il numero delle ore settimanali e delle settimane dedicate all'esercizio dell'attività nel corso del 2002 col tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno, determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno.

ESEMPIO 1:

Un professionista svolge anche attività di lavoro dipendente, dedicando alla propria attività professionale 20 ore settimanali per 45 settimane all'anno, conseguendo nel 2002 compensi pari a euro 25.822,84. Si avvale inoltre, per la propria attività professionale, di un dipendente a tempo parziale retribuito per 156 giornate e di un collaboratore occasionale al quale ha corrisposto nel 2002 euro 3.511,91.

La "resa oraria per addetto" sarà pari a:

$$\frac{25.822,84 - 3.511,91}{[1 \times (20/40 \times 45/45) + 156/312] \times 40 \times 45} = \frac{22.310,93}{(1 \times 0,5 + 0,5) \times 40 \times 45} = \frac{22.310,93}{1.800} = 12,39 \text{ euro}$$

Qualora l'attività venga svolta **in forma associata**, ferma restando la modalità di calcolo sopra descritta, nella determinazione del fattore correttivo relativo all'apporto di lavoro nell'ambito dell'associazione occorre fare riferimento alla sommatoria delle ore settimanali e delle settimane nell'anno dedicate all'attività da parte di tutti gli associati.

Pertanto:

- il **"Numero degli addetti"** posto al denominatore del rapporto è pari a:
Numero associati x (**fattore correttivo**) + ("Numero giornate retribuite dipendenti a tempo pieno" + "Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro") / 312;
- il **fattore correttivo** è pari a:
[(numero complessivo delle ore settimanali lavorate/numero soci o associati)/40] x [(numero complessivo delle settimane lavorate nell'anno/numero soci o associati)/45].

ESEMPIO 2:

Una associazione composta da due professionisti - dei quali uno dedica all'attività professionale 40 ore settimanali all'anno per 45 settimane e l'altro 20 ore settimanali per 45 settimane all'anno - consegue nel 2002 compensi pari a euro 65.073,57. Si avvale inoltre, di un dipendente a tempo pieno retribuito per 312 giornate.

La "resa oraria per addetto" sarà pari a:

$$\frac{65.073,57}{\{2 \times [(40 + 20)/2/40] \times [(45 + 45)/2/45] + 312/312\} \times 40 \times 45} =$$

$$\frac{65.073,57}{[2 \times 0,75 \times 1 + 1] \times 40 \times 45} = \frac{65.073,57}{2,5 \times 40 \times 45} = \frac{65.073,57}{4.500} = 14,46 \text{ euro}$$

☐	63.40.1 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
☐	63.40.2 Intermediari dei trasporti
☐	64.12.0 Attività di corriere diverse da quelle postali nazionali

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE	Comune			Provincia	
-------------------	--------	--	--	-----------	--

ALTRI DATI	Tipologia di reddito (1= impresa, 2 = lavoro autonomo)

QUADRO A

Personale
addetto all'attività

A01	Dipendenti a tempo pieno		
A02	Apprendisti		
A03	Dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro		

	Numero	Percentuale di lavoro prestato
A04 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio		
A05 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		

Personale addetto all'attività di lavoro autonomo

A06 Soci o associati che prestano attività nello studio

Personale addetto all'attività di impresa

A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale			
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa			
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa			
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente			
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa			
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente			
A13	Amministratori non soci			

QUADRO B

Unità locale
destinata
all'esercizio
dell'attività

[illegible]

Progressivo unità locale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B01	Comune	
------------	--------	--

B02 Provincia

B03	Superficie locali destinati ad uffici o studio	Mq
------------	--	----

B04	Superficie locali destinati a magazzino o deposito	Mq
------------	--	----

B05	Spazi all'aperto destinati a magazzino, deposito, sosta	Mq
------------	---	----

B06	Usa promiscuo dell'abitazione	Barrare la casella
------------	-------------------------------	--------------------

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Tipo di servizio di recapito		Percentuale sui ricavi o compensi
D30	Urbano	%
D31	Extra-urbano	%
D32	U.E.	%
D33	Extra U.E.	%
TOT = 100%		
D34	Trasporto documenti contabili/valori	Barrare la casella
D35	Materiale pubblicitario e di propaganda	Barrare la casella
D36	Apparecchiature radio portatili	Numero
D37	Consegne effettuate	Numero
Costi specifici		
D38	Carburanti	,00
D39	Manutenzione veicoli	,00
D40	Materiale per imballaggio	,00
D41	Smontaggio e rimontaggio merci	,00
D42	Costi per la vigilanza magazzini	,00
D43	Costi di subvezione	,00
D44	Costo per prestazioni di lavoro occasionale	,00
D45	Costi per l'affidamento a terzi del servizio di recapito	,00
Altri elementi specifici		
D46	Ore settimanali dedicate all'attività	Numero
D47	Settimane di lavoro nell'anno	Numero

Veicoli isolati		
E01	Fino a 6 tonnellate	Numero
E02	da 6,1 a 11,5 tonnellate	Numero
E03	oltre 11,5 tonnellate	Numero
Veicoli da traino		
E04	Motrici	Numero
E05	Trattori	Numero
E06	Rimorchi	Numero
E07	Semirimorchi	Numero
Altri beni strumentali		
E08	Casse mobili	Numero
E09	Container	Numero
E10	Gru	Numero
E11	Muletti	Numero

QUADRO F
Elementi
contabili relativi
all'attività d'impresa

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR		
	adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso		
	annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi		
	di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00
Imposta sul valore aggiunto			
F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili		,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfetariamente)		,00

pagina 5